A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 184 del 23 novembre 2009 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 8. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: AXEL S.r.I. . Attivita': Lavorazione delle pelli. Sede produttiva: Via Umberto I del Comune di Solofra (AV).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **CHE** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- **CHE** tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- **CHE** per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.P.G.R. n. 6040 del 20/05/1998 la ditta Conceria AXEL s.r.l. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 203/88, per l'impianto ubicato alla via Umberto I del Comune di Solofra;
- CHE con atto acquisito il 10/07/2007 con prot. n. 704990 la ditta Conceria Axel s.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, per modifiche sostanziali, dell'attività di lavorazione delle pelli per l'impianto ubicato in Via Umberto I del Comune di Solofra (AV);
- CHE ad essa sono allegati:
- il progetto, e la relazione tecnica a firma del dr.Pellegrino Genovese iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 837 e dall'Arch. Giuseppe Visone iscritto all'Ordine degli Architetti al n. 497 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni;
- CHE con nota prot. n.664619 del 24/07/2007 è stata indetta la Conferenza dei Servizi, convocata per il giorno 2/10/2007; in tale seduta la Conferenza dei Servizi è andata deserta e riconvocata per il giorno 6/12/2007, anch'essa andata deserta e riconvocata per il giorno 24/01/2008; in tale seduta il titolare della ditta con nota acquisita agli atti del Settore in pari data al prot. n. 72188, ha fatto esplicita richiesta di ritirare il progetto così come proposto per poterlo rimodulare più organicamente. La Conferenza dei Servizi ne prende atto e ritiene non procedere oltre;
- **CHE** con nota acquisita agli atti con prot. n. 704990 del 4/08/2009, e prot. n. 805686 del 21/09/2009 la ditta ha prodotto nuovamente istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs 152/2006 per l'impianto adibito all'attività di lavorazione delle pelli, con relazione tecnica a firma del chimico dr. Pellegrino Genovese e dell'arch. Giuseppe Visone.

CONSIDERATO:

- CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286:

l'impianto:

- 1. è anteriore al 1988 secondo definizione dell'art. 268 lett. i D.lgs. 152/2006;
- 2. è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 268 comma 5 del medesimo decreto legislativo limitatamente al punto di emissione aggiunto (E4 cabina di spruzzatura);
- 3. dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n.805674 del 21/09/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 8/10/2009; in tale seduta si acquisisce preventivamente il parere del rappresentante dell'Amministrazione Comunale, che esprime parere favorevole, in merito alla destinazione di agibilità, d'uso e di destinazione urbanistica ove si svolge l'attività, nel rispetto dell'atto deliberativo della D.G.C. di Solofra, n.302 del 22/07/2009. La Conferenza dei Servizi, dopo ampia discussione, all'unanimità esprime parere favorevole al progetto così come riproposto;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- **CHE** tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- CHE si è acquisita con prot. n. 993676 del 17/11/2009 la fotocopia del bonifico di € 1744,29, conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:

– potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di lavorazione delle pelli svolta nell'impianto sito in via Umberto I del Comune di Solofra (AV).

VISTI:

- 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la D.G.R.15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. il D.P.G.R. n. 6040 del 20 maggio 1998;
- 7. la D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286;
- 8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
- 9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mm. e intt.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

- di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'autorizzazione definitiva con durata quindicennale (scadenza 23 novembre 2024) in favore della ditta Conceria Axel s.r.l. per le emissioni derivanti dall'attività di Lavorazioni delle pelli svolta nell'impianto sito alla via Umberto I del Comune di Solofra (AV).
- di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

	Punti di emi	ssione						
Valori	E1 (misurati)		E2 (misurati)		E3 (misurati)		E4 (stimati)	
Altezza dal piano di campagna (m)	7,4		9,0		12,3		12,3	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1		3		4		4	
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,3		0,6		0,75		0,75	
Sezione allo sbocco (m²)	0,071		0,28		0,44		0,44	
Temperatura allo sbocco (°C)			Ambiente		Ambiente		Ambiente	
Portata (N m³/h)	358		10.400		19.500		25.000	
Velocità allo sbocco (m/s)	1,4		10,3		12,3		15,8	
Durata e frequenza delle emissioni (h/gior- no)	8 - discontinua		8 - discontinua		8 - discontinua		8 - discontinua	
Provenienza emissioni	Impianto termico		Abbattitore polveri		Camino spruzzo n.1		Camino spruzzo n.2	
Alimentazione	metano							
Tipo di abbattimento			Ciclone		Ad acqua		Ad acqua	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)	Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)	conc. (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)	conc. (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)
со	65,2	0,023						
NO ₂	144,5	0,05						
SO ₂	< 0,5	< 0,01						
Polveri			4,4	0,045	1,5	0,029	1,5	0,037
Cromo			< 0,1	< 0,01				

- di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 1. rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - 2. non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - 3. ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;
 - 4. in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;

- 5. che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio limitatamente al punto di emissione denominato E4 (cabina di spruzzo) ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- 6. che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio della cabina di spruzzo (camino E4), salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
- 7. che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
- 8. effettuare, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
- provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
 - dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento:
 - rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- 10. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - 11. adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti (bottalini, postazione di trattamento, zona preparazione prodotti) comunicandone gli esiti allo scri- vente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4-h;
 - 12. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

- di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 4-h dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno

un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

di puntualizzare ulteriormente che:

- 1. i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- 2. l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 3. procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con **validità di 15 anni**, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;
- 4. comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- di demandare all'ARPAC di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;
- di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3⁴ della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- di notificare il presente provvedimento alla ditta Axel s.r.l. con sede in Solofra (AV) alla Via Umberto I;
- di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra , all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2) ed all'ARPAC- Dipartimento Provinciale di Avellino;
- di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore Dott. Guido Vegliante